



COMUNE DI CALENZANO

---

## **Regolamento per la gestione dell'area naturale protetta di interesse locale "I Monti della Calvana"** *(Approvato con deliberazione n.27/CC del 28.03.2011)*

---

### **INDICE:**

#### **PARTE PRIMA DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

*Articolo 1 - Ambito di applicazione ed efficacia*

*Articolo 2 - Finalità*

*Articolo 3 - Divieti di carattere generale*

*Articolo 4 - Progetti ed Interventi*

*Articolo 5 - Ente gestore dell'ANPIL*

#### **PARTE SECONDA TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E DEI CARATTERI PAESAGGISTICI E STORICO CULTURALI**

*Articolo 6 - Tutela dei corsi d'acqua, delle risorse idriche e degli acquiferi carsici*

*Articolo 7 - Tutela della flora e dei prodotti del sottobosco*

*Articolo 8 - Tutela della fauna*

*Articolo 9 - Tutela degli ambienti ipogei*

*Articolo 10 - Tutela delle emergenze geomorfologiche*

*Articolo 11 - Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio*

*Articolo 12 - Attività venatoria*

#### **PARTE TERZA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE, SELVICOLTURALI E DI ALLEVAMENTO**

*Articolo 13 - Attività selvicolturali*

*Articolo 14 - Attività agricole, zootecniche, connesse e compatibili*

*Articolo 15 - Attività di allevamento ed addestramento cani*

#### **PARTE QUARTA NORME URBANISTICO-EDILIZIE**

*Articolo 16 - Area compresa nel perimetro dell'ANPIL: invariante strutturale*

*Articolo 17 - Assetto edilizio ed infrastrutturale*

*Articolo 18 - Edifici di interesse storico-culturale*

*Articolo 19 - Illuminazione*

*Articolo 20 - Recinzioni*

#### **PARTE QUINTA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DI VISITA DELL'AREA**

*Articolo 21 - Strutture ricettive e turistiche*

*Articolo 22 - Strade carrabili e traffico motorizzato*

*Articolo 23 - Sentieri di visita e piano di gestione della sentieristica*

*Articolo 24 - Cartellonistica*

*Articolo 25 - Attrezzature per la visita dell'area*

*Articolo 26 - Logo dell'ANPIL*

*Articolo 27 - Attività di promozione dell'area*

*Articolo 28 - Attività di ricerca/studio sull'area*

#### **PARTE SESTA DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

*Articolo 29 - Misure antincendio*

*Articolo 30 - Misure di Protezione Civile*

#### **PARTE SETTIMA VIGILANZA E SANZIONI**

*Articolo 31 - Vigilanza e attività di guida dell'ANPIL*

*Articolo 32 - Sanzioni amministrative*

**PARTE PRIMA**  
**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione ed efficacia**

1. Le presenti norme costituiscono il regolamento dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale "Monti della Calvana", istituita con la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Calenzano n. 116 del 27 ottobre 2003. Tali norme sono emanate in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale 11 Aprile 1995 n.49, di recepimento della Legge 6 Dicembre 1991 n.394.
2. Relativamente al territorio dell'Area Naturale Protetta di Interesse Locale le presenti norme devono trovare un adeguato raccordo con le previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze di cui alla Legge Regionale 16 Gennaio 1995 n.5.
3. Al fine di fornire adeguata tutela ai territori compresi nell' ANPIL di cui al comma 1, il Comune provvede ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti.
4. E' fatta comunque salva la disciplina dei vigenti strumenti urbanistici comunali generali aventi contenuto più restrittivo.

**Articolo 2 - Finalità**

1. Il presente regolamento enuncia i principi di salvaguardia dell'ambiente naturale, disciplina le attività consentite, le modalità di fruizione e gestione delle risorse presenti.
2. Le norme del presente Regolamento perseguono le seguenti finalità, secondo quanto disposto dall'articolo 52 del vigente regolamento urbanistico:
  - a) valorizzazione delle risorse architettoniche e di un'agricoltura ambientalmente compatibile;
  - b) tutela dei valori paesaggistici ed ambientali attraverso la qualificazione delle attività agricole e forestali;
  - c) mantenimento di un ordinamento colturale variegato per favorire la permanenza e/o incremento della fauna selvatica;
  - d) mantenimento delle caratteristiche produttive ed insediative tradizionali, con specifica attenzione, dove presenti, alla conservazione delle colture di olivo su terrazzamenti, su poggi e versanti collinari e ai complessi edilizi di pregio paesaggistico, storico-architettonico, all'edilizia rurale, giardini storici, fontanili vasche ed opere idrauliche storiche legate al carattere del luogo;
  - e) valorizzazione di un turismo ambientalmente compatibile e qualificazione della fruizione;
  - f) riqualificazione e salvaguardia di tutte le componenti ambientali, con particolare attenzione alla:
    - tutela delle formazioni vegetali, con particolare riferimento agli habitat delle praterie sommitali, la conservazione delle emergenze floristiche e dei popolamenti faunistici;
    - tutela degli elementi storico, architettonico e paesaggistici;
    - tutela degli elementi di interesse geomorfologico, con particolare riferimento alle cavità ipogee;
    - promozione di attività economiche compatibili con le caratteristiche dell'area protetta, con particolare riferimento al turismo ecocompatibile, agriturismo, escursionismo e didattica ambientale;
    - recupero e sviluppo di attività agricole e forestali compatibili con la conservazione e la riproducibilità delle risorse naturali presenti,
    - conservazione delle emergenze naturalistiche e storico-culturali dell'area protetta;
    - valorizzazione di Valibona quale luogo della memoria legato alla resistenza anche come centro visite dell'Area Naturale protetta;
  - g) tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.

**Articolo 3 - Divieti di carattere generale**

1. Al fine di conservare le risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali dell'area protetta sono vietate le seguenti attività:
  - la raccolta o il danneggiamento delle specie vegetali con particolare riferimento alla componente rara di flora e degli alberi monumentali di cui all'art. 7;
  - l'introduzione di specie animali e vegetali non autoctone che possano alterare l'equilibrio naturale dell'ANPIL;
  - l'apertura di discariche;
  - l'abbandono di rifiuti;
  - la modificazione del regime delle acque ed ogni uso del suolo che causi la degradazione dello stesso;
  - l'accensione di fuochi all'aperto (tranne nei casi previsti e in spazi consentiti e appositamente attrezzati);
  - lo svolgimento di attività di fuoristrada e di motocross o che comunque producano inquinamento acustico e/o atmosferico e erosione del suolo;
  - transito con veicoli a motore in tutta l'area dell'ANPIL al di fuori degli assi viari consentiti di cui al Piano urbano del traffico per la viabilità extraurbana vigente, se non autorizzato e fatte salve le attività inerenti alla gestione agricola forestale;
  - l'esecuzione di interventi di trasformazione del territorio e di cambiamenti nella destinazione d'uso del suolo in contrasto con le finalità dell'area protetta;
  - la sottrazione di superficie agli habitat appartenenti all'area protetta;
  - la produzione di rumori, suoni e luci moleste di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

2. Sono ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali e la realizzazione di infrastrutture purchè compatibili con le finalità di cui all'art. 2. Tali attività ed autorizzazioni relative scaturiscono da studi ed analisi che ne individuano caratteristiche, modalità, tempi e fini.
3. Ai sensi del vigente regolamento, nelle aree attrezzate presenti all'interno dell'Anpil, valgono tutti i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dal Regolamento del verde comunale.
4. Nella restante parte del territorio ricompreso all'interno dell'ANPIL valgono tutti i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dal Regolamento del verde comunale per le aree di cui al punto precedente, con l'esclusione dei punti: 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

#### **Articolo 4 – Progetti ed Interventi**

1. Tutti i progetti, gli interventi e le opere inerenti l'area protetta devono essere eseguiti in maniera conforme ai:
  - Regolamento Urbanistico vigente;
  - Regolamento Edilizio Comunale vigente;
  - Regolamento per la Gestione del verde vigente;
  - Piano Urbano del Traffico;
  - Legge regionale 06 aprile 2000, n. 56.

#### **Articolo 5 – Ente gestore dell'ANPIL**

1. All'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 19 della Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49, è affidata la gestione dell'ANPIL, direttamente o mediante la costituzione di aziende speciali o di istituzioni ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Di seguito l'Amministrazione Comunale è indicata come Ente Gestore.
2. Per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico l'Ente Gestore si avvale dei propri tecnici interni, che posseggono le dovute competenze in materia ambientale e forestale, e delle associazioni di volontariato che operano in campo ambientale, iscritte all'Albo delle associazioni del Comune e facenti parte della Consulta delle Attività per la Tutela delle Risorse naturali. I soggetti sopra indicati possono essere coinvolti nell'espressione di pareri relativi ad attività ed interventi riguardanti le finalità di cui all'articolo 2 e possono formulare proposte inerenti le finalità di cui al medesimo articolo. L'ente Gestore può individuare uno o più soggetti appartenenti al Mondo Accademico tecnico-Scientifico per l'espressione dei pareri suddetti.
3. L'ente gestore dell'ANPIL potrà svolgere la propria funzione anche in forma associata con gli altri Comuni su cui ricade l'ANPIL "I Monti della Calvana", ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.

### **PARTE SECONDA**

#### **TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E DEI CARATTERI PAESAGGISTICI E STORICO CULTURALI**

#### **Articolo 6 - Tutela dei corsi d'acqua, delle risorse idriche e degli acquiferi carsici**

1. L'Ente gestore promuove la conoscenza, la tutela e la riqualificazione ecologica dei corsi d'acqua minori. Eventuali opere previste lungo i corsi d'acqua, o nelle loro aree di pertinenza, dovranno essere realizzate prevedendo l'utilizzo delle più adeguate tecniche di ingegneria naturalistica e analisi di compatibilità ecologica ed ambientale nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2.
2. Nell'Area protetta è vietato:
  - contaminare le sorgenti, le acque e gli acquiferi carsici con rifiuti e sostanze per esse pericolose anche dal punto di vista batteriologico;
  - realizzare opere di prelievo e captazione delle acque superficiali (fatte salve le attività inerenti alla gestione agricolo forestale e le pozze di abbeverata), con particolare riferimento ai corsi d'acqua minori, salvo interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzazione idrica;
  - disperdere acque non depurate di qualunque provenienza;
  - modificare il reticolo di drenaggio superficiale e profondo in maniera tale da determinare un peggioramento delle condizioni di stabilità del terreno.

#### **Articolo 7 - Tutela della flora e dei prodotti del sottobosco**

1. L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio floristico dell'Area protetta, promuovendo studi ed indagini conoscitive orientate alla valutazione dello stato di conservazione e delle criticità delle specie caratteristiche, con particolare riferimento a quelle rappresentative degli habitat naturali o seminaturali di interesse regionale e comunitario tutelate ai sensi della Legge Regionale 06 aprile 2000, n. 56.
2. Fatte salve le norme comunitarie, nazionali, regionali e provinciali nel territorio dell'ANPIL è vietata la raccolta delle specie vegetali individuate dall'allegato C della Legge Regionale 06 aprile 2000, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La raccolta delle piante officinali è regolamentata dalla Legge 06 gennaio 1931, n.99 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regio Decreto 26 maggio 1932, n.772 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo altresì conto di quanto disposto dal Decreto del presidente della Repubblica 08 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La disciplina della tutela e della raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è quella contenuta nella Legge Regionale 21 marzo 2000, n.39, Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 e successive modificazioni e/o integrazioni e dalla Legge Regionale 06 aprile 2000, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto del presidente della Repubblica 08 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La disciplina per la ricerca e raccolta dei tartufi è quella contenuta nella Legge Regionale 11 aprile 1995, n.50 e successive modifiche ed integrazioni.
6. L'Ente gestore predispone, con opportuno censimento specialistico, un catalogo degli esemplari arborei monumentali ovvero di pregio botanico e paesaggistico definiti "alberi del paesaggio" ai sensi del vigente regolamento comunale del verde. La disciplina di tutela degli alberi del paesaggio è riportata alla sezione V del già citato regolamento. L'Ente gestore può segnalare con opportuni cartelli la presenza di tali emergenze.
7. E' vietato il taglio di individui isolati, così come definiti dall'articolo 55 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 e dall'articolo 55 del decreto del presidente della Giunta della Regione Toscana 08 agosto 2003, n.,48/r, di specie forestali arboree e di biancospino *Crataegus monogyna*.
8. E' vietato il taglio delle piante di *Juniperus communis* nelle praterie e pascoli con arbusti sparsi anche in quelle in via di chiusura ma recuperabili per il pascolo.

#### **Articolo 8 - Tutela della fauna**

1. L'Ente gestore favorisce le iniziative finalizzate alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio faunistico dell'Area protetta, promuovendo studi ed indagini conoscitive orientate alla valutazione dello stato di conservazione e delle criticità delle specie caratteristiche, con particolare riferimento a quelle rappresentative degli habitat naturali o seminaturali di interesse regionale e comunitario tutelate ai sensi della Legge Regionale 06 aprile 2000, n. 56.
2. Fatte salve le disposizioni contenute nei piani faunistico venatori e le norme comunitarie, nazionali, regionali e provinciali di conservazione e di tutela della fauna selvatica in relazione alle singole specie e tipologie faunistiche, nel territorio dell'ANPIL è vietata:
  - la raccolta e la distruzione di uova;
  - la raccolta, la distruzione, il danneggiamento di nidi, tane e rifugi.
3. In particolare per le specie animali individuate dall'allegato B della Legge Regionale 06 aprile 2000, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni è vietata:
  - la cattura e l'uccisione;
  - il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;
  - la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo della fauna selvatica;
  - la raccolta e la distruzione delle uova;
  - la raccolta, la distruzione, il danneggiamento di nidi, tane e rifugi.

#### **Articolo 9 - Tutela degli ambienti carsici epigei ed ipogei**

1. I fenomeni carsici sono una caratteristica dell'ANPIL La Calvana: la varietà e complessità delle grotte è di grande interesse sia sotto il profilo geologico e speleologico che per gli aspetti biologici, archeologici e paleontologici. La presente norma è finalizzata alla tutela del valore naturalistico delle morfologie carsiche epigee ed ipogee nell'Area Naturale protetta e alla promozione della fruizione delle stesse ove essa non risulti in contrasto con la tutela di tale valore.
2. Al fine di tutelare le forme di vita presenti nel sottosuolo ed evitare il deterioramento del patrimonio naturale e culturale delle aree carsiche l'ente gestore potrà limitare l'accesso a cavità naturali o artificiali presenti nell'ANPIL, su specifica richiesta da parte della Federazione Speleologica Toscana, dei Gruppi Grotta iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune e di altri soggetti aventi titolo.
3. Nel caso in cui, a seguito della richiesta di cui al punto precedente, venga limitato l'accesso alle suddette cavità verrà, comunque, garantita la possibilità di accedere alle stesse per motivi di monitoraggio ambientale e di ricerca. In tal caso dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'ente gestore.
4. Al fine di tutelare la fauna ipogea sono vietate le seguenti attività:
  - raccolta di fauna trogllossena, troglfila e troglobia;
  - raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, nonché di reperti paleontologici e archeologici negli ambienti ipogei
  - Sono promosse le seguenti attività: tutela delle cavità artificiali sia dal punto di vista della fauna presente e delle concrezioni sviluppatasi, ma anche in riferimento ad eventuali strumentazione ancora presente in sito.
5. L'attività speleologica ed escursionistica in cavità naturali o artificiali dovrà comunque svolgersi nei tempi e con modalità tali da non arrecare disturbo alle colonie ibernanti o riproduttive di Chiroterri.

#### **Articolo 10 - Tutela delle emergenze geomorfologiche**

1. L'Ente gestore promuove lo studio e la conoscenza delle testimonianze geomorfologiche. I siti di maggiore interesse saranno definiti «emergenze geomorfologiche» e potranno essere opportunamente censiti e segnalati al visitatore con pannelli informativi in situ. I pannelli dovranno indicare il tipo di emergenze, il regime di protezione e le norme comportamentali da osservare.

### **Articolo 11 - Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio**

1. L'Ente gestore promuove lo studio, la tutela ed il recupero degli elementi paesaggistici, che compongono l'Area della Calvana.
2. In particolare gli interventi di conservazione e recupero possono riguardare: filari alberati, siepi campestri, alberi isolati caratteristici, gruppi di alberi emergenti, alberi monumentali, fossetti di scolo, muretti e altri manufatti in muratura a secco, sentieri lastricati, beni architettonici minori.
3. Gli interventi edilizi e qualsiasi altra attività di tipo agricolo, selvicolturale o di allevamento, ancorché regolarmente autorizzate, non dovranno comportare l'eliminazione o il danneggiamento di fossetti, muretti a secco o altri manufatti in muratura a secco, sentieri lastricati e beni architettonici minori.
4. Allo stesso modo tali attività non dovranno compromettere la conservazione e/o il recupero di elementi tipici del paesaggio agro-forestale quali siepi camporili, formazioni vegetali sistemazioni agrarie o idrauliche di comprovato valore storico culturale.

### **Articolo 12- Attività venatoria**

1. La disciplina dell'attività venatoria è regolata dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3. L'attività venatoria è consentita nell'area naturale protetta ad eccezione di quelle aree chiuse a tale attività ai sensi dell'articolo 15 della sopra citata legge regionale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, con particolare riferimento all'accessibilità all'area per le attività di visita, l'Ente gestore, in base all'articolo 33 commi 8 e 9 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, può vietare l'attività venatoria per periodi limitati di tempo.
3. Nel caso di battute di caccia organizzate (caccia al cinghiale), la loro localizzazione dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata tramite appositi avvisi da affiggere agli ingressi dell'area oggetto di battuta.

## **PARTE TERZA**

### **REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE, SELVICOLTURALI E DI ALLEVAMENTO**

### **Articolo 13 - Attività selvicolturali**

1. Le attività selvicolturali dovranno essere svolte nel rispetto delle finalità generali dell'ANPIL di cui all'art.2 ed in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 e del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana dell'8 agosto 2003 n.48/R "Regolamento Forestale della Toscana" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'ANPIL sostiene e incentiva la predisposizione di piani di assestamento forestale ed in particolare piani di gestione dei boschi redatti in conformità ed applicazione dei principi di valorizzazione delle attività di turismo ambientale e delle attività ricreative connesse. L'ANPIL sostiene ed incentiva la realizzazione e la manutenzione di opere connesse alla prevenzione degli incendi boschivi.
3. I piani di assestamento forestali dovranno perseguire la tutela e l'incremento del valore ambientale dei boschi, prendendo come punto di riferimento le formazioni vegetali tipiche del clima locale ed evitando l'insediamento di specie estranee al paesaggio tipico dei luoghi.
4. In caso di richieste di autorizzazioni per intervento di taglio di bosco queste devono essere effettuate con criteri selvicolturali conformi a quanto disposto in allegato alla deliberazione di Giunta della Regione Toscana 05 luglio 2004, n. 644.

### **Articolo 14 – Attività agricole, zootecniche, connesse e compatibili**

1. In relazione agli obiettivi di valorizzazione turistica e ambientale del territorio dell'ANPIL sono ammesse unicamente le attività agricole e quelle di allevamento ad esse connesse e classificabili come agricole.
2. Al fine di evitare il degrado delle praterie, in termini di valore sia naturalistico che pascolivo, la rottura del cotico e l'innescio di fenomeni erosivi, la presenza di bestiame di grosse dimensioni (vacche e cavalli) al pascolo brado deve essere limitata nelle stagioni più fredde e piovose dell'anno. Dovranno essere messe in atto misure a favore del reinserimento del pascolo ovino-caprino che consente anche il controllo di alcune piante infestanti quali il *Prunus spinosa*.

### **Articolo 15 – Attività di allevamento ed addestramento cani**

1. L'attività di cinotecnica è consentita solo a condizione che venga inoltrata agli enti competenti una valutazione previsionale di impatto acustico con i contenuti di cui alla normativa vigente in materia e al regolamento comunale.
2. Nelle aree deputate all'allevamento canino, evidenziate dal regolamento Urbanistico come aree AC è possibile effettuare attività di addestramento, allevamento e custodia dei cani, secondo quanto previsto all'articolo 56 del regolamento urbanistico.

## **PARTE QUARTA**

### **NORME URBANISTICO-EDILIZIE**

#### ***Articolo 16 – Area compresa nel perimetro dell’ANPIL: invariante strutturale***

1. All’interno del territorio dell’ANPIL vige, per l’utilizzo del suolo nonché degli edifici e per le loro trasformazioni, quanto previsto dal piano strutturale, dal regolamento urbanistico e dal regolamento edilizio vigenti.
2. Nel territorio dell’ANPIL sono ammesse, compatibilmente con il regolamento Urbanistico, le seguenti attività:
  - le attività agricole o connesse con l’agricoltura;
  - le sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali;
  - la costruzione di piccoli bacini di accumulo idrico per la creazione di punti di abbeverata oltre che habitat preferenziali per la fauna caratteristica del luogo;
  - le attività selvicolturali;
  - le costruzioni di piccoli bacini di accumulo idrico
  - le attività di servizio d’informazione e promozione turistica con lo scopo di:
    - a) mantenere e tutelare tutte le tradizionali caratteristiche di naturalità del territorio e di coltivazione dei suoli;
    - b) incentivare i benefici ambientali derivanti dalla salubrità dell’aria e delle risorse idriche, dalla biodiversità e da ridotti livelli di emissioni sonore;
    - c) mantenere e tutelare le componenti paesaggistiche del territorio.
3. Per la cava di Torri compresa nel perimetro dell’ANPIL, individuata con la sigla DE-B2 negli elaborati del vigente Regolamento urbanistico, valgono le disposizioni in esso contenute.

#### ***Articolo 17 - Assetto edilizio ed infrastrutturale***

1. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per le infrastrutture all’interno dell’area dell’ANPIL valgono le disposizioni contenute nelle norme del regolamento urbanistico ed edilizio vigente.

#### ***Articolo 18 - Edifici di interesse storico-culturale***

1. L’Organo di gestione si pone l’obiettivo della conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio storico ed in particolare dei siti classificati come «aree e manufatti di interesse archeologico» dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Firenze e quelli vincolati ai sensi della Legge 01 giugno 1939, n. 1089. Per tali manufatti le eventuali opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Nel territorio dell’ANPIL sono presenti numerose testimonianze storiche della presenza di attività umane avvenute in epoche remote, quali carbonaie, cisterne, opere di regimazione delle acque. L’Organo di gestione promuove la tutela e la manutenzione delle suddette opere.
3. I Tabernacoli, i fontanili, i ponticelli e altri manufatti di pregio storico costituiscono testimonianze fondamentali dell’identità del territorio e pertanto devono essere conservati a cura del proprietario dei fondi e/o degli edifici su cui insistono. Gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti garantendo la conservazione dei caratteri originari.
4. Nel caso sia ravvisata la necessità di un recupero di beni alla fruizione pubblica o di interesse pubblico e si riscontri l’inadempienza dei proprietari agli obblighi manutentivi e l’inottemperanza all’attuazione di specifica ordinanza notificata dalla Amministrazione Comunale, al fine di evitare l’irreparabile degrado degli stessi, l’Amministrazione può intervenire mediante intervento sostitutivo con rivalsa a carico del proprietario.

#### ***Articolo 19 – Illuminazione***

1. La disciplina dettata dal presente punto ha la finalità di salvaguardare la fauna notturna e le rotte migratorie dell’avifauna dai fenomeni dell’inquinamento luminoso, inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale verso la volta celeste. L’installazione di luci moleste risulta, pertanto, sanzionabile in quanto suscettibili di causare disturbo per gli animali.
2. Per l’illuminazione pubblica e privata non possono essere impiegati fasci luminosi orientati verso l’alto. La prescrizione è riferita sia a fasci fissi che mobili. Sono esclusi gli impianti funzionali al servizio antincendio e la segnaletica luminosa di sicurezza, gli impianti per cantieri, per manifestazioni all’aperto con carattere di temporaneità.

#### ***Articolo 20 – Recinzioni***

1. Nel territorio dell’ANPIL, tranne che nella fascia di 10 m su ambo i lati dei corsi d’acqua, è ammissibile la manutenzione, il ripristino e la realizzazione di recinzioni con pali di legno di castagno infissi al suolo e rete a maglia sciolta o fili di ferro con altezza massima pari a 1.60 metri. Dovrà comunque essere garantita la permeabilità del fondo.

**PARTE QUINTA**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DI VISITA DELL'AREA**

**Articolo 21- Strutture ricettive e turistiche**

1. L'Ente gestore prevede la possibilità di realizzare i servizi ricettivi ed informativi utili al conseguimento delle finalità generali dell'ANPIL. In particolare l'Ente gestore valuta l'esistenza delle seguenti strutture:

- A- Centro visite
- B- Bivacco
- C- Punti di accesso all'ANPIL
- D- Punti informativi
- E- Rifugi
- F- Punti sosta per cavalli.

**Articolo 22 - Strade carrabili e traffico motorizzato**

1. Le strade dovranno essere realizzate senza l'utilizzo di manti impermeabilizzanti, salvo i progetti già approvati. La progettazione delle strade medesime dovrà, comunque, tenere conto di tecniche compatibili dal punto di visto ambientale e paesaggistico.
2. Per la realizzazione delle aree di sosta si prescrive l'uso di superfici non bitumate, utilizzando tecniche costruttive che non prevedano l'impermeabilizzazione del suolo. Inoltre si prevede l'utilizzo di elementi di arredo accessori delle aree di sosta, realizzati in materiali consoni rispetto alle finalità generali dell'area protetta (legno, legno impregnato, pietra, plastica riciclata di colorazione mimetica ecc...).
3. E' fatto divieto di svolgere attività di fuoristrada e motocross di transitare con veicoli a motore in tutta l'area dell'ANPIL al di fuori degli assi viari consentiti di cui al Piano urbano del traffico per la viabilità extraurbana vigente, in attuazione di quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento.

**Articolo 23 - Sentieri di visita e piano di gestione della sentieristica**

1. L'Ente gestore dell'area protetta individua la rete dei sentieri di visita, al fine di promuovere l'accesso e la fruibilità dell'area. La rete può prevedere sentieri diversi in funzione della loro fruizione: in particolare possono essere individuati sentieri pedonali, ciclabili e ippovie.
2. I sentieri di visita sono soggetti ad un apposito piano di gestione, da approvare successivamente con Atto di Giunta Comunale, contenente la rete dei sentieri, i necessari interventi di manutenzione e di ripristino necessari.
3. L'individuazione dei percorsi deve avvenire in base alla presenza delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali dell'area protetta, al fine di garantire una corretta conoscenza delle risorse ambientali e storico-culturali presenti, nel pieno rispetto di esse.
4. La realizzazione di nuovi percorsi, al fine di incrementare la fruibilità del territorio, dovrà prioritariamente utilizzare tracciati storici non più agibili. Nel caso in cui i tracciati interessino proprietà private, l'amministrazione comunale potrà provvedere all'esproprio o al relativo convenzionamento per definirne la servitù.
5. Ai fini di un'agevole individuazione dei sentieri di visita, questi verranno segnalati con segnaletica orizzontale e con appositi cartelli indicatori, realizzati preferibilmente in legno o in materiali derivanti dal recupero/riciclo della plastica, con l'indicazione del percorso, il logo dell'ANPIL di cui all'art. 25. La segnaletica e la cartellonistica devono essere conformi alla Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 17 «Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche» e al relativo regolamento applicativo. L'Ente gestore cura la manutenzione ordinaria della rete dei sentieri e della segnaletica in collaborazione con le Associazioni di volontariato operanti nel territorio.
6. Per il conseguimento degli obiettivi del presente articolo l'Ente gestore si impegna ad attivare rapporti di collaborazione con le associazioni per gli interventi ritenuti necessari.

**Articolo 24 - Cartellonistica**

1. Per garantire la fruizione e la conoscenza del patrimonio storico naturalistico del territorio, il soggetto gestore tutela e preserva il sistema dei sentieri e dei percorsi campestri, promuovendo la realizzazione di una "rete escursionistica" funzionale e ben segnalata che faciliti la mobilità ecologicamente compatibile sul territorio extraurbano.
2. L'Ente gestore predispone la realizzazione di un'apposita cartellonistica informativa e didattico-divulgativa, da installare in corrispondenza dei punti di accesso dell'ANPIL o lungo i percorsi. Tale cartellonistica sarà costituita da pannelli unificati nelle dimensioni, nei materiali e nella grafica.
3. I cartelli riportanti tematismi riferiti a particolari aree di interesse naturalistico e storico sono da installarsi lungo i percorsi di visita dell'ANPIL.
4. La manutenzione ordinaria di questa attrezzature potrà essere effettuata da Associazioni e altri soggetti, previo accordo con l'ente gestore.

**Articolo 25 - Attrezzature per la visita dell'area**

1. Per la visita dell'area possono essere individuate alcune aree attrezzate dotate di tavoli, panche, cestini per rifiuti ed altre strutture ritenute idonee a garantire il necessario supporto ai visitatori dell'area.

2. Queste attrezzature saranno realizzate preferibilmente in legno, legno impregnato, pietra locale, plastica riciclata di colorazione mimetica e potranno essere collocate in apposite aree individuate lungo i sentieri di visita dal Piano di gestione della sentieristica di cui all'articolo 22 comma 2 del presente regolamento, nel rispetto delle finalità generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

#### **Articolo 26 - Logo dell'ANPIL**

1. Il logo dell'ANPIL verrà approvato successivamente all'approvazione del presente regolamento dall'Ente Gestore.
2. Al fine di incentivare la conoscenza dell'area naturale protetta ANPIL e di valorizzare le attività, anche economiche, ivi svolte l'ente gestore può consentire l'utilizzo del logo.

#### **Articolo 27 - Attività di promozione dell'area**

1. L'Ente gestore si impegna a garantire la promozione dell'ANPIL in tutte le forme possibili, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 1, comma 1 della Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49. In particolare l'attività di promozione deve riguardare tutti gli aspetti relativi a:
  - a) conoscenza e divulgazione, conservazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storico-culturali e carsiche dell'ANPIL;
  - b) sviluppo delle attività di educazione ambientale per la conoscenza e la protezione dell'ambiente, del paesaggio e delle caratteristiche carsiche dell'area;
  - c) sviluppo sostenibile.
2. Ai fini suddetti il gestore dell' ANPIL potrà far riferimento anche ai soggetti di cui alla legge regionale 2 aprile 1984, n. 20.

#### **Articolo 28 - Attività di ricerca/studio sull'area**

1. L'Ente gestore si impegna a garantire l'attività di ricerca sul territorio dell'ANPIL in tutte le forme possibili, anche su specifica sollecitazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

### **PARTE SESTA DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **Articolo 29 - Misure antincendio**

1. Ai fini della difesa del suolo, dell'ambiente naturale e per il perseguimento delle finalità di cui all'art.2, le attività di prevenzione e di estinzione degli incendi boschivi sono regolamentate dalle norme di cui alla Legge Regionale 13 agosto 1996, n. 73 e da quanto previsto nel Piano operativo antincendi boschivi vigente approvato dalla regione Toscana.

#### **Articolo 30 - Misure di Protezione Civile**

1. Sono consentite strutture tecniche di presidio a supporto della Protezione Civile, nonché appositi spazi per l'atterraggio dei mezzi, mediante convenzionamento con l'amministrazione comunale, secondo quanto disposto dal regolamento urbanistico vigente.

### **PARTE SETTIMA VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Articolo 31 - Vigilanza e attività di guida dell'ANPIL**

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente regolamento è affidata al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Provinciale e a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, secondo quanto stabilito dall'art. 21 della Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 49.
2. Lo svolgimento delle funzioni di vigilanza può essere demandato anche a personale di sorveglianza appositamente individuato dall'Ente gestore, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773) e al personale dell'art. 51, 52, 53 della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n.3.
3. L'Ente gestore, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 23 gennaio 1998, n.7 e successive modifiche ed integrazioni, può organizzare corsi di formazione per Guardie Ambientali volontarie, da destinare alle funzioni di sorveglianza dell'ANPIL.
4. L'Ente gestore si riserva la facoltà di organizzare, secondo quanto prevista dall'art. 14 della Legge 06 dicembre 1991 n. 394, d'intesa con la Regione e la Provincia competente, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida dell' Area protetta.
5. Per la disciplina della professione di Guida ambientale si rimanda a quanto previsto dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42.

#### **Articolo 32 - Sanzioni amministrative**

1. Per le sanzioni relative ai divieti previsti dal presente regolamento si applica quanto previsto da specifiche normative di settore o da appositi regolamenti comunali.